



Tribunale Ordinario di Vicenza

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Civile di Vicenza, in persona del dott. Luca Emanuele Ricci,

a scioglimento della riserva assunta in data , ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato il da (c.f.), anche

in qualità titolare dell'impresa individuale, nato a () il e residente in Vicenza - via n. ,

con la difesa dell'avv. PAOLA MAI di Vicenza, presso il cui Studio in Vicenza - Piazza Pontelandolfo n. 114 è eletto domicilio (come da mandato in calce al/a margine del ricorso);

e con l'assistenza del dott., in veste di Gestore della Crisi;

- visto il decreto del con cui il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di sovraindebitamento;

- considerato che non si è raggiunto l'accordo necessario ai fini dell'omologazione, per effetto del dissenso espresso dal creditore AGENZIA delle Entrate - DP di Vicenza, come dichiarato con decreto del;

- considerato che il sig., tramite il proprio patrocinio, ha chiesto di convertire la procedura in



liquidazione del patrimonio ex artt. 14 *ter* e ss. l. 3/2012 nell'ipotesi di mancata omologazione dell'accordo;

- letto l'art. 14 *quater* l. 3/2012, che espressamente consente al giudice di disporre la conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione del patrimonio in determinate ipotesi;

- rilevato che tra i casi contemplati dall'art. 14 *quater* non è previsto quello di mancato raggiungimento dell'accordo tra i creditori, ostativo all'omologazione;

- esaminato, tuttavia, il tenore delle ipotesi di cui al citato articolo, tutte riconducibili a colpa o dolo del sovraindebitato, con conseguente carattere evidentemente "sanzionatorio" della conversione;

- ritenuto che non vi sia ragione per impedire il conseguimento dei medesimi effetti per il caso in cui l'accesso al sovraindebitamento e ai suoi benefici sia precluso da situazioni non direttamente imputabili al debitore come, nella presente ipotesi, il voto negativo dei creditori;

- visto altresì il carattere di "*extrema ratio*" della procedura di liquidazione, che costituisce una sorta di *cessio bonorum* generale del patrimonio del debitore e non si ritiene quindi assoggettabile a particolari requisiti o limitazioni, se non quelli relativi alla completezza degli elementi forniti e alla sussistenza del presupposto oggettivo di sovraindebitamento;

- considerato, altresì, che ogni valutazione circa i profili di diligenza del sovraindebitato atterrà al successivo eventuale giudizio di esdebitazione (art. 14 *terdecies*);



- ritenuto, di conseguenza, che la mancata previsione della conversione nella presente ipotesi possa essere ricondotta ad una lacuna normativa, da colmarsi mediante il ricorso al procedimento analogico (art. 12 preleggi al c.c.);

- ritenuta la sufficienza dei dati e della documentazione prodotta con l'originario ricorso, anche ai fini della liquidazione;

- letta la memoria del 05.11.2019 con cui il Gestore, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 ter comma 5 lett. b) ha determinato in € 3.140,00 le spese correnti fino al mese di marzo 2020, che si ridurranno successivamente a € 2.520,00 dal mese di aprile;

DISPONE

La **conversione** della procedura di sovraindebitamento di (c.f.), nato a () il e residente in Vicenza -in procedura di **liquidazione del patrimonio** ex artt. 14 ter e ss. e, per l'effetto:

- **nomina** liquidatore il dott. ;

- **dispone** che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, o esecutive, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura (fatta eccezione per i titolari di crediti impignorabili), né dai creditori successivi all'apertura del concorso;



- **dispone** che siano da considerarsi **ricompresi** nell'attivo della procedura anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (es. per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);

- **stabilisce** che la domanda ed il decreto siano pubblicati mediante PEC ai singoli creditori e pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;

- **ordina** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, nei competenti registri;

- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, comprese tutte le autovetture ed altri mezzi di proprietà; il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

- **fissa**, ex art. 14ter, co. 5, lett. b), il limite di **€ 3.140,00 mensili** fino a marzo 2020 e successivamente di **€ 2.520,00 mensili**, per il mantenimento del ricorrente e della sua famiglia (salvo futura diversa indicazione da parte del liquidatore), **disponendo** che le restanti somme percepite siano versate alla procedura;

- **dispone** che sia data immediata comunicazione a tutti i creditori a cura del liquidatore dell'apertura della procedura, anche per telegramma, raccomandata A.R., fax, P.E.C.

Vicenza, 15/11/2019

Il giudice delegato
Luca Emanuele Ricci

